Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Via Muraglie n.3
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Nuove indicazioni per il riconoscimento della malattia.

L'INPS fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale erogata dall'Istituto, rivedendo il proprio precedente orientamento.

Le motivazioni del mutato orientamento

L'orientamento applicativo è stato rivisto alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e della progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e l'usanza, ormai consolidata, di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.

La regola generale

Il primo giorno dell'evento di malattia coincide, in via ordinaria, con la data di rilascio del certificato medico, ossia il giorno in cui viene effettuata la visita. Tale certificato attesta l'incapacità temporanea al lavoro.

Il precedentemente orientamento

In precedenza, l'INPS riconosceva, come unica eccezione alla regola generale, la possibilità di indennizzare anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico esclusivamente in caso di visita domiciliare. Il riconoscimento era invece escluso nei casi di visita ambulatoriale. Qualsiasi giorno precedente alla visita ambulatoriale, in passato, era considerato giorno "non documentato" e "non indennizzabile".

Nuove regole

Con la Circolare n. 92/2026 del **4 settembre 2026**, l'INPS ha stabilito che il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini previdenziali **anche se la visita è effettuata presso l'ambulatorio del medico curante**.
NB: Il giorno precedente **non** può essere riconosciuto quando coincide con:

- **sabato**,
- **domenica**,
- **festività infrasettimanali**.

In queste giornate il lavoratore può avvalersi del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).
È, dunque, superato il precedente orientamento che limitava questa possibilità alla sola visita domiciliare.
In assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'Istituto, si ritiene che il nuovo criterio:

- possa essere applicato a partire dai certificati rilasciati con **data di emissione** il **4 settembre 2026**;
- sia **valido anche** per le certificazioni di **continuazione e ricaduta della malattia**, in analogia ai criteri già utilizzati in caso di visita domiciliare.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – *Consulente del Lavoro*